

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1970.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 1140 del 30 dicembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Viterbo ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Capraccia », dell'estesa di km. 5 + 312 (dalla progressiva km.ca 12 + 400 della strada statale « Umbro Casertinese »), nonchè della diramazione denominata « del Divino Amore », dell'estesa di km. 2 + 630 (dalla progressiva km.ca 1 + 510 della strada « Capraccia » alla progressiva km.ca 9 + 300 della strada provinciale « Bagnorese »);

Visto il voto n. 1364 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4, lettere a) e d), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le strade di che trattasi possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade « Capraccia » e « del Divino Amore », dell'estesa complessiva di km. 7 + 942 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « CO.FRU.A. - Cooperativa ortofrutticoltori di Altedo a r. l. », con sede in Altedo di Malalbergo.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 22, 23 e 27 dicembre 1969 alla società cooperativa « CO.FRU.A. - Cooperativa ortofrutticoltori di Altedo a r. l. », con sede in Altedo di Malalbergo (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa e, in relazione all'importanza dell'impresa, di procedere alla nomina di tre commissari liquidatori, ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « CO.FRU.A. - Cooperativa ortofrutticoltori di Altedo a r. l. », con sede in Altedo di Malalbergo (Bologna), costituita per rogito notaio Vi-

scardo Bonoli in data 26 gennaio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giorgio Boari, il dott. Ferdinando Balsamo e il rag. Giovanni Biagi ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7379)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Modificazioni agli speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3;

Vista la legge 12 dicembre 1969, n. 939;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare il proprio decreto 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1967, n. 324, recante speciali regimi d'imposizione una volta tanto all'imposta generale sull'entrata dal 1° gennaio 1968 per alcune categorie di entrate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;